

Sentenza fallimento n 118/2012 fall 116/2012 giud rel Giani Silvia

Tribunale di Monza

Omissis

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza depositata in data 1 marzo 2012

omissis

fissata udienza prefallimentare, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, come comprovato dalla costituzione della società resistente;

- alla udienza del 24 aprile 2012, su istanza congiunta dei difensori, che dichiaravano che erano pendenti le trattative, era fissata la nuova udienza del 8 maggio con termine per il deposito dell'istanza di desistenza e, in caso contrario, per il deposito delle ispezioni ipotecarie;

- all'udienza del 8 maggio 2012 era concesso un nuovo differimento al 16 maggio sempre per deposito dell'istanza di desistenza;

- con provvedimento dat 5 giugno 2012 il Tribunale in composizione collegiale, fissava l'udienza del 14 giugno per sentire le parti in ordine all'esito delle trattative, dando atto dell'urgenza del provvedere in considerazione dell'imminente maturare del termine di sei mesi dalla trascrizione di atti pregiudizievoli.

osserva quanto segue.

- Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Sulbiate.

- Per ciò che attiene ai parametri di fallibilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007, grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalla società resistente. Al contrario, dai bilanci precedenti alla data del ricorso emerge che la società non si trova nelle condizioni per andare esente dal fallimento, poiché ha superato tutti e tre i parametri previsti a tale fine dall'art. 1 LF. Basti indicare che ha debiti scaduti di gran lunga superiori ad euro 500.000 nell'ultimo bilancio depositato ;

- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che il solo credito vantato dalla ricorrente ammonta ad euro 96.631,81

- Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.

- Nella fattispecie, la società si trova in situazione di insolvenza come risulta dai seguenti indici:

- Esistenza di numerosi protesti per circa euro 100.000,00 elevati in gran parte tra il dicembre 2011 e il gennaio 2012(doc. 17)

- Esistenza di decreti ingiuntivi emessi in danno della società resistente

- Esistenza di numerosi ed ingenti debiti, ammontanti al 31/12/2010 a circa euro 1483.734;

- Mancato pagamento del debito verso la ricorrente per mancanza di liquidità, anche dopo la concessione del termine finalizzato a tale scopo;
- Incapacità al pagamento dell'ingente credito vantato dalla ricorrente nonostante i termini concessi a tale fine;
- Pignoramento negativo presso la sede per chiusura della società
- Esito negativo di procedure esecutive promosse nei confronti della società (cfr pignoramento negativo);
- presenza di un elevato indebitamento;
- capitale sociale di soli euro 10.000,00 a fronte di debiti ammontanti a circa euro 1.500.000,00.
- Alla luce di tali elementi è accertata la definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
- I beni immobili di proprietà della società risultano tutti gravati da ingenti ipoteche che ne coprono gran parte del loro valore (a fronte di un valore dichiarato di circa euro 1400.000 vi sono iscritte ipoteche per euro 1.000.000, come dichiarato a p 14 comparsa costituzione).
- Dalle ispezioni ipotecarie risulta che sono state effettuate trascrizioni di atti pregiudizievoli nel dicembre 2011 e quindi in periodo prossimo allo scadere dei sei mesi per le eventuali azioni a tutela della procedura (vendite di beni immobili della società trascritta il 28/12/2011).
- La ulteriore richiesta di rinvio/sospensione della procedura fallimentare e di concessione di un termine per il deposito del piano concordatario, depositata dal resistente al di fuori dell'udienza in data 19 giugno, non può essere accolta. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste un diritto del debitore, convocato avanti al giudice, ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative in quanto l' esercizio di tali iniziative riconducibili all'autonomia privata, dev'essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata (cfr. Cass. n. 19214/2009) .
- Nel caso di specie la strumentalità della richiesta emerge dalla tardività della stessa, avvenuta fuori dell'udienza, dopo che sono stati concessi senza esito diversi differimenti per consentire al debitore di procurarsi la liquidità, nell'imminenza dello scadere anche dei termini per l'eventuale esercizio di azioni a tutela della procedura e nonostante la già ravvisata urgenza.
- La nuova norma inserita dall'art. 33 DL 15 giugno 2012, contenente misure urgenti per la crescita, che consente all'imprenditore di depositare il solo ricorso riservandosi d'integrarlo con la proposta, il piano e la documentazione, quando venga proposta nel corso di un procedimento prefallimentare, non solo non preclude, ma comporta la necessità di un vaglio da parte del tribunale delle esigenze di tutela della massa dei creditori al fine di operare un bilanciamento degli interessi riconducibili all'autonomia negoziale con quelli pubblicistici peculiari della procedura fallimentare.
- In conclusione, alla stregua delle sopra svolte considerazioni, accertato lo stato d'insolvenza, ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento;

P.Q.M.

- 1) dichiara il fallimento di
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa GIANI SILVIA;
- 3) nomina Curatore il ,

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 20 giugno 2012